

COMUNE DI GABY**COMMUNE DE GABY**REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTAREGION AUTONOME DE LA
VALLEE D'AOSTE**VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13****OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE- APPROVAZIONE ALIQUOTE
E TARIFFE ANNO 2016**

L'ANNO duemilasedici ADDÌ ventinove DEL MESE DI aprile ALLE ORE ventuno E MINUTI zero NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, CONVOCATO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO CON AVVISI SCRITTI NOTIFICATI A CIASCUN CONSIGLIERE DAL MESSO COMUNALE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE Ordinaria ED IN SEDUTA pubblica DI Prima CONVOCAZIONE, NELLE SEGUENTI PERSONE:

Cognome e Nome	Presente
1. ROPELE Pierluigi - Presidente	Sì
2. VALERIO Francesco - Vice Sindaco	Sì
3. BASTRENTA Silvia Dominique - Consigliere	Sì
4. BONIN Stefania - Consigliere	Sì
5. CESARO Maurizio - Consigliere	Sì
6. DE LA PIERRE Ety - Consigliere	Sì
7. FRESC Maurizio - Consigliere	No
8. JACCOND Alessandro - Consigliere	Sì
9. LAVOYER Gilbert François - Consigliere	Sì
10. LAZIER Flavio Amabile - Consigliere	No
11. LAZIER Mario Ugo - Consigliere	Sì
12. LAZIER Roberto - Consigliere	Sì
13. STEVENIN Emilio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Dei consiglieri non presenti come sopra indicato giustificano l'assenza i signori: tutti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra PARISIO Ferruccio.

Il Signor ROPELE Pierluigi, Sindaco, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'ordine del giorno di cui all'oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2015 il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 ;

VISTA la legge regionale n. 11.12.2015 n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018) modificazioni di leggi regionali" con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha a sua volta fissato al 31.03.2016 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO pertanto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" che ha modificato l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147;

RICHIAMATI i regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) così come adottati in data odierna al punto precedente;

Imposta Municipale Propria (IMU)

CONSIDERATO pertanto che, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta secondo quanto stabilito dalla legge;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712, della L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711, della L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016 – pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate – il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2015, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2015;

CONSIDERATO parimenti che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio n. 12 del 29/04/2016;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 8 del 26.03.2015 recante "Imposta Unica Comunale – Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2015" e ritenuto di confermare per il 2016 le aliquote già determinate per il 2015;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2 comma 1, lettera f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti, e che il comma 675 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 675 della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 676 L. 147/2013 prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e, pertanto, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'uno per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo, per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota è ridotta allo 0,1 per mille
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune può stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune può prevedere di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione

tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di non procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016;

Tassa sui rifiuti (TARI)

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione anche per il 2016 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO pertanto che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio n. 12 del 29/04/2016;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che con deliberazione del 11.04.2016 n. 20 la Giunta dell'Unité des Communes Valdotaines Walser ha approvato il piano economico finanziario in qualità di Autorità di Sub Ato;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di Sub Ato, di cui si allega il prospetto economico-finanziario per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, Convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

RAMMENTATO altresì che il comma 660 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e-ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014, espressamente prevede che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli

adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
IMU	Saldo	16 dicembre
TASI	Non applicata	
TARI	Unica rata	31/03/2017

DATO ATTO che l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 nell'istituire in via sperimentale, a partire dall'anno 2012, l'imposta municipale propria, al comma 6 attribuiva al Consiglio comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote. Parimenti l'articolo 1, comma 683 della legge 14/2013, rimette alla competenza consiliare l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote TASI;

RITENUTO pertanto ascrivere al Consiglio la competenza in merito all'approvazione del presente atto, nel rispetto della specifica disciplina di settore sopra citata e in deroga alla previsione statutaria di cui all'articolo 6 comma 5 lettera b) dello statuto comunale vigente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.3 e 27 del Regolamento Comunale n. 1/1999;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta» e dell'art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»;
ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

3. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

4. di confermare l'estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali di cui all'art. 11 del regolamento comunale approvato con deliberazione n. 12 del 29.04.2016;

5. di non applicare nell'anno 2016 l'imposta comunale TASI;

Tassa sui rifiuti (TARI)

6. stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione all'imposta comunale IUC/TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,48176	27,50969
2 componenti	0,56206	64,18927
3 componenti	0,61941	82,52906
4 componenti	0,66529	100,86886
5 componenti	0,71117	132,96349
6 o più componenti	0,74558	155,88823

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,02343	0,25910
2. Campeggi, distributori carburanti	0,04906	0,54909
3. Stabilimenti balneari	0,02782	0,30992
4. Esposizioni, autosaloni	0,02197	0,24913
5. Alberghi con ristorante	0,07835	0,87596
6. Alberghi senza ristorante	0,05858	0,65273
7. Case di cura e riposo	0,06956	0,77929
8. Uffici, agenzie, studi	0,07322	0,81816

professionali		
9. Banche ed istituti di credito	0,04027	0,44844
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,06370	0,70854
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,07835	0,87695
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,05272	0,58796
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,06736	0,75239
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,03148	0,34879
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,04027	0,44844
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,35439	3,95327
17. Bar, caffè, pasticceria	0,26652	2,97168
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,12887	1,43800
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,11276	1,25464
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,44372	4,95479
21. Discoteche, night club	0,07615	0,85304

Tributo sui rifiuti prodotti sulle aree ricreative: con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate, sono assoggettabili a tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa, con esclusione delle strade interne di comunicazione;

7. DI DETERMINARE che per le Utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

8. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

9. DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in unica rata:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Rata unica	31 marzo 2017

10. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

11. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

12. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.-

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
F.to : (**ROPELE Pierluigi**)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : (**PARISIO Ferruccio**)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 04/05/2016.
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 BIS della L.R. 21 gennaio 2003 n.3.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in originale firmato

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale di contabilità:

- FAVOREVOLE
- SFAVOREVOLE – Motivazione:
- Il provvedimento non ha rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in originale firmato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 04/05/2016 a mente dell'art. 52 ter della L.R. 21 gennaio 2003 n.3.